



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Deliberazione n. 136 del 13/10/2026

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERA N.124 DEL 24.09.2026 INERENTE LA RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO IN VIA CAVALIERE N. 9, SANCITO DALL'ART. 15 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP 1134/1979.

L'anno **duemilaventisei** addì **tedici** del mese di **ottobre** alle ore **12:39** nella Residenza Comunale, in modalità telematica, in forma mista, come disposto dal vigente "Regolamento per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in videoconferenza", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 28/11/2022, a seguito di regolari inviti e sotto l'osservanza di tutte le formalità di legge, si è riunita la Giunta Comunale con l'intervento dei suoi componenti. Il Vice Sindaco Pizzelli Paola, partecipa in videoconferenza da remoto tramite piattaforma WhatsApp. Come da Regolamento succitato, la seduta si deve considerare svolta nella Residenza Comunale.

All'appello risultano presenti:

		Presenti/Assenti
GANDOLFI ROMEO	SINDACO	Presente
PIZZELLI PAOLA	VICE SINDACO	Presente
MORGANTI MASSIMILIANO	ASSESSORE	Presente
BRAUNER FRANCO	ASSESSORE	Presente
MINARI MARCELLO	ASSESSORE	Presente
GRILLI ELENA	ASSESSORE	Assente
Totale Presenti		5
Totale Assenti		1

Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa SCHILLACI MARIA ROSA che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. GANDOLFI ROMEO che dichiara aperta la seduta e la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera n. 124 del 24.09.2026 con la quale il Comune di Fiorenzuola d'Arda, a seguito della richiesta pervenuta dal proprietario superficiario, rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione su immobili in via Cavaliere n. 9 nell'ambito del PEEP MODEO SUD, lotto 2 di cui alla convenzione urbanistica n. Rep 1134/1979 del 20.03.1979, autorizzando nel contempo la vendita degli stessi immobili;

ACCERTATO che:

- gli immobili oggetto della richiesta di rinuncia alla prelazione, formulata secondo l'art. 15 della convenzione sopracitata;
- per mero errore materiale nel dispositivo della delibera n.124 del 24.09.2026 è stato erroneamente omissso di includere nella rinuncia alla prelazione, l'unità immobiliare catastalmente corrispondente al subalterno 46 (autorimessa), mentre è stato citato solamente il subalterno 13 corrispondente all'alloggio;

RITENUTO pertanto necessario procedere alla rettifica della delibera n. 124 del 24.09.2026 integrando la stessa precisando che le valutazioni circa la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione sono da riferirsi all'intera proprietà superficiaria del richiedente rappresentata dai subalterni 13 (alloggio) e sub 46 (autorimessa);

VISTO il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

DATO ATTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato espresso il parere favorevole del Responsabile del Settore Programmazione e Gestione del Territorio per quanto attiene la regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. n. 267/00 e s.m., da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. 213/2012;

DATO ATTO che il presente provvedimento non richiede l'espressione del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico finanziaria e patrimoniale dell'Ente ai sensi dell'art. 49.1 del D.Lgs. 267/00 e s.m. da ultimo modificato dall'art. 3.1 lett. b) della L. n. 213/2012;

CON VOTI unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge

DELIBERA

1. DI RETTIFICARE, per tutto quanto esposto in premessa narrativa, integrando la suddetta deliberazione n. 124 del 24.09.2026 prvedendo che la rinuncia all'esercizio del diritto di prelazione derivante dall'art. 15 della Convenzione urbanistica n. Rep 1134/1979 del 20.03.1979, in relazione alla vendita degli immobili in via Cavaliere n, 9 identificati al CF al Fg 39 mapp. 5695, è relativa al sub 13 (alloggio) e al sub 46 (autorimessa);

2. DI CONFERMARE tutti gli altri contenuti della Delibera n. 124 del 24.09.2026 che rimangono inalterati;

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di provvedere in merito, stante la necessità del proprietario di procedere con i successivi atti di compravendita secondo quanto stabilito dall'art. 15 della citata convenzione Rep 1134/1979, con voti unanimi favorevoli resi in forma palese ai sensi di legge,

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134.4 del D.Lgs.vo n. 267/00 e s.m.



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO
GANDOLFI ROMEO

IL SEGRETARIO GENERALE
SCHILLACI MARIA ROSA



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2026 / 1506
URBANISTICA - EDILIZIA

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERA N.124 DEL 24.09.2026 INERENTE LA
RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO IN VIA
CAVALIERE N. 9, SANCITO DALL'ART. 15 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP
1134/1979.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Fiorenzuola d'Arda, lì 13/10/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
TRENTA ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

Provincia di Piacenza

Proposta N. 2026 / 1506
URBANISTICA - EDILIZIA

OGGETTO: RETTIFICA DELLA DELIBERA N.124 DEL 24.09.2026 INERENTE LA
RINUNCIA ALL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE SU ALLOGGIO IN VIA
CAVALIERE N. 9, SANCITO DALL'ART. 15 DELLA CONVENZIONE URBANISTICA REP
1134/1979.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere *NON APPOSTO* in merito alla regolarità contabile.

Fiorenzuola d'Arda, lì 13/10/2026

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

RIVALDI ANDREA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)